

Ordinanza concernente le misure per attenuare le conseguenze economiche del coronavirus nel settore agricolo (Ordinanza COVID-19 agricoltura)

del 1° aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole

Art. 19 cpv. 2

² Il termine di pagamento è di 150 giorni a contare dalla data della decisione.

Art. 36 Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 07.2 e n. 07.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 54c Disposizione transitoria della modifica del 1° aprile 2020

I termini di pagamento di cui all'articolo 19, che hanno iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° aprile 2020, sono prorogati di 150 giorni a contare dalla data della decisione.

¹ RS 916.01

Allegato 3 n. 5 voce 09.1.1

Contingente dogana- le n. [1]	Prodotto [1]	Volume del contin- gente doganale (tonnellate lorde) [1]
...		
09.1.1	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2020: dal 1° luglio al 31 dicembre 2020	1000
...		

2. Ordinanza del 26 novembre 2003² sul bestiame da macello*Art. 13 cpv. 1*

¹ In caso di azioni d'immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina, suina e caprina è finanziato mediante contributi.

Art. 16 cpv. 4 lett. b

⁴ In casi motivati l'UFAG può:

- b. stabilire un secondo quantitativo d'importazione per la carne secondo il capoverso 3 lettere a e b e per le frattaglie secondo il capoverso 3 lettera b.

Art. 19 Termine di pagamento

¹ Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008³ sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 150 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 180 giorni per il secondo terzo e 210 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.

² Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data in cui è emanata la decisione.

Art. 35b Disposizione transitoria della modifica del 1° aprile 2020

I termini di pagamento di cui all'articolo 19, che hanno iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° aprile 2020, sono prorogati di 60 giorni dalla data in cui è emanata la decisione.

² RS 916.341

³ RS 632.421.0

3. Ordinanza del 26 novembre 2003⁴ sulle dichiarazioni agricole

Art. 9 cpv. 6

⁶ La validità delle decisioni secondo il capoverso 3, la cui scadenza è compresa tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 31 luglio 2020, è prorogata fino al 31 luglio 2020.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.00⁵ e, fatto salvo il capoverso 2, si applica fino al 1° ottobre 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

² L'allegato 3 numero 5 voce 09.1.1 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (n. I/1) si applica fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data la modifica in esso contenuta decade.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁴ RS **916.51**

⁵ Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).